

Anno XXIII Supplemento al n° 3 15 Febbraio 2016

**1) Depenalizzazione: non versare le ritenute previdenziali non è più reato
se non si superano i 10.000,00 euro di omissione.**

Come si ricorderà con l'art. 2 del D.Lgs. n. 463/1983 (comma 1-bis) si stabiliva che:

“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio on le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che, a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.

Già a seguito della legge delega (n. 67/2014), con sentenza del Tribunale di Asti, veniva stabilito, in via giudiziaria (penale) che l'omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000,00 euro per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato.

Il comportamento oggetto del processo era relativo alla omissione, da parte del datore di lavoro, delle trattenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Ciò anche sulla base della sentenza della Corte Costituzionale secondo cui (sentenza 19 maggio 2014, n. 139) in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. 463/1983, ha evidenziato l'utilità del principio generale di necessaria offensività della condotta, con esclusione della responsabilità penale in ordine a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, risultino in concreto prive di significato lesivo.

Peraltro, sulla base dell'art. 2 della L. 67/2014 (delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria) l'omissione veniva trasformata in illecito amministrativo, sempre che l'omesso versamento non superi il limite complessivo di 10.000,00 euro annui.

Pertanto, secondo l'orientamento dominante in dottrina, la legge delega non è una legge meramente formale, in quanto non si limita a disciplinare i rapporti meramente interni tra l'esecutivo ed il Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.

Secondo il Tribunale, se la legge delega non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell'art. 2 D.L. 463/1983, “possiede tuttavia con certezza l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi”.

La problematica è definitivamente risolta con la recente pubblicazione del D.Lgs. n. 8/2016 (in G.U. n. 17/2016) di depenalizzazione.

In materia lavoristica, l'art. 3, c. 6, del D.Lgs. modifica l'art. 2, c. 1-bis, del D.L. 463/1983, relativamente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; in pratica, l'omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10.000,00 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00.

Qualora, invece, l'importo omesso sia inferiore a euro 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

Il datore di lavoro non è comunque punibile, né a questo si può applicare alcuna sanzione, anche amministrativa, quando questi provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

(M. Mazzanti)

2) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2016. Circolare INPS.

L'INPS con recente circolare (la n. 11 del 27.gennaio.2016) ha rideterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2016.

Per il corrente anno il limite è fissato ad **€ 47,68** giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FLDP - in vigore al 1° gennaio 2016 ammontante ad € 501,89.

L'INPS ha inoltre determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita, i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2016:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 105,53	Euro 55,65	Euro 42,41

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 37,20	Euro 30,26

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 47,68.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- A) la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- B) i minimali retributivi di categoria *ex lege* n. 537/1981;
- C) il minimale dei minimali fissato, per il 2016, in € 47,68 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello *ex lege* n. 537/1981, e cioè pari ad € 42,41.

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2016 sulla quota di retribuzione eccedente € **46.123,00** annui (€ 3.844,00 mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2016, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni inps, se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno il limite è portato) a € 100.324,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2016	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Come di consueto gli interessati che dovranno adeguarsi ai nuovi minimali hanno tempo fino al giorno 16 del 3° mese successivo a quello di emanazione della circolare, in tal caso sarà applicata la maggiorazione degli interessi legali.

(M. Mazzanti)

3) Saggio degli interessi legali.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, dell'11 dicembre 2015 (pubblicato su G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015), è stato fissato il nuovo saggio degli interessi legali, con decorrenza 1 gennaio 2016, ridotto, passando dallo 0,5% fissato per il 2015 allo 0,2%.

(M.Mazzanti)

4) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli -Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola.

Si informano i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa** è a disposizione degli interessati per la prossima presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo p.v.**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, sia all'Ufficio di Villanova di Castenaso, Via Tosarelli,155 presso la sede di

Confagricoltura Bologna o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

Bazzano – Via Calzolaria,22	tel.051830049
S. Giorgio di Piano - Via Libertà 95	tel.051893690
S. Giovanni in Persiceto - P.zza del Popolo 6	tel.051827371
Imola - Via Gronchi,124	tel.054223135

Sasso Marconi-Via Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con la carta di identità valida ed il codice IBAN del conto corrente bancario o postale necessari per la domanda di disoccupazione.

Per coloro che chiedono anche l'assegno al nucleo familiare occorre presentarsi anche con dichiarazione dei redditi del nucleo familiare (mod. 730 o Unico) relativa ai redditi degli anni 2014 e 2013.

(R. Donati)

5) "Progetti di Bottega" – tirocini formativi per giovani tra 18 e 35 anni.

Sul sito Italia Lavoro S.p.A. è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo alla promozione dei progetti inerenti l'iniziativa denominata "*Botteghe di mestiere e dell'innovazione*".

Lo scopo è quello di selezionare alcuni "**Progetti di Bottega**" onde avviare iniziative in tema lavorativo con lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di giovani attraverso la promozione del contratto di apprendistato e la formazione *on the job*.

I Progetti di Bottega sono relativi all'intero territorio e si applicano anche ai settori agricolo ed agroalimentare; l'iniziativa si rivolge ai giovani disoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni.

I Progetti possono essere presentati da raggruppamenti costituiti o costituendi, formati da un soggetto promotore (ente abilitato a promuovere tirocini secondo le normative regionali di riferimento) e da una o più aziende ospitanti i tirocini.

Ogni Progetto di Bottega dovrà prevedere l'inserimento di un numero di tirocinanti compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 10.

La durata dei tirocini è di 6 mesi e tutti i tirocini dovranno concludersi entro il 31 marzo 2017.

Interessanti le norme economiche incentivanti: per l'impresa ospitante sarà corrisposto un contributo mensile per le attività di tutoraggio di 250 € per tirocinante ospitato fino ad un contributo massimo di 1.500 € per ciascun percorso semestrale di tirocinio.

In sostanza l'azienda interessata (il gruppo di aziende) potrà avvalersi della collaborazione dei tirocinanti senza dover sopportare costi od oneri, viceversa percependo un contributo di 250 € mensili a tirocinante per tutta la durata del tirocinio (6 mesi), fino ad un importo massimo di 1.500 €.

I soggetti promotori riceveranno un contributo a costi standard a risultato di 500 € per le attività di gestione e svolgimento di ciascun percorso di tirocinio.

I tirocini avviati prevedono l'erogazione a favore dei tirocinanti di un'indennità di partecipazione di entità variabile a seconda che si tratti di tirocini extracurricolari regionali, tirocini extracurricolari in mobilità nazionale o tirocini extracurricolari in mobilità transnazionale.

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico "*Botteghe di mestiere e dell'innovazione*" potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 marzo 2016.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	